

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 1212/AV2 DEL 23/09/2016**

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 196 DEL 24/6/1997.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O. Gestione Economico Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di stipulare, giusta delega conferita con nota ASUR prot. n. 17600/2009 e confermata con nota ASUR prot. n. 23827/2011, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, una convenzione con l'Università degli Studi di Macerata, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.6.1997 n. 196, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di consentire agli studenti e laureati dell'Università che frequentano dottorati di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, di svolgere il tirocinio di formazione e di orientamento previsto dalla vigente normativa;
2. di dare atto che la convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;
3. di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale;
4. di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
5. di trasmettere la presente determina, altresì, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

**IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2
Ing. Maurizio Bevilacqua**

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Direttore della U.O.C. Segreteria di Direzione e dal Responsabile del Procedimento, attestano che dall'adozione della presente determina non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale.

IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
Dott. Paolo GALASSI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Antonella CASACCIA

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:

- Legge n. 196 del 24 giugno 1997, recante ad oggetto *“Norme in materia di promozione dell'occupazione”*;
- D.M. n. 142 del 25 marzo 1998, recante ad oggetto *“Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento”*;
- Atto di delega del Direttore Generale prot. n. 17600 del 7/8/2009;
- Nota della Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7/8/2009;
- Nota della Direzione Generale prot. n. 23827 del 14/11/2011.

PREMESSE

All'Area Vasta n. 2 pervengono richieste di svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento da parte degli studenti dell'Università degli Studi di Macerata.

Tenuto conto delle modifiche apportate dalla L.R. 17/2011 alla organizzazione aziendale, con particolare riferimento, alla eliminazione delle Zone Territoriali e alla introduzione delle Aree Vaste, si ritiene necessario e opportuno stipulare nuova convenzione tra l'Area Vasta n. 2 dell'ASUR e l'Università degli Studi di Macerata - in sostituzione della convenzione sottoscritta tra l'Università medesima e la ex Zona Territoriale n. 5 di Jesi in data 28 aprile 2008 che, pertanto, cessa di avere effetto dalla data di stipula della nuova convenzione - al fine di consentire agli studenti e laureati dell'Università che frequentano dottorati di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, di svolgere il tirocinio di formazione e di orientamento previsto dalla vigente normativa.

Al riguardo, si rappresenta che l'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 contiene disposizioni in ordine allo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento e che, in applicazione della citata Legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.

In conformità alla succitata normativa, lo schema di convenzione allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale prevede, tra l'altro, che l'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e che l'Università, in qualità di soggetto promotore, assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;

RICHIAMATA la nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 17592 in data 7/8/2009, avente ad oggetto *“Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell’art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica”* che ha disposto, tra l’altro, l’attribuzione, ove coerente con l’oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola: *“La presente convenzione, ancorché stipulata dalla Zona Territoriale n. 7 dell’Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 ASUR/DG/P del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all’adesione”*.

RICHIAMATO, altresì, l’atto di delega protocollo n. 17600 del 7/8/2009, con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle ex Zone Territoriali per il compimento di tutti gli atti concernenti l’iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell’art. 18 della Legge 196/1997, ivi compresa l’adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto.

VISTA, inoltre, la nota di protocollo n. 23827 del 14/11/2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori di Area Vasta la conferma e, pertanto, la piena operatività in favore dei medesimi Direttori di Area Vasta delle deleghe a suo tempo conferite mediante le note di protocollo n. 17592 e 17602 del 7/8/2009.

SI PROPONE

al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina:

- 1) di stipulare, giusta delega conferita con nota ASUR prot. n. 17600/2009 e confermata con nota ASUR prot. n. 23827/2011, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, una convenzione con l’Università degli Studi di Macerata, ai sensi dell’art. 18 della Legge 24.6.1997 n. 196, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di consentire agli studenti e laureati dell’Università che frequentano dottorati di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, di svolgere il tirocinio di formazione e di orientamento previsto dalla vigente normativa;
- 2) di dare atto che la convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall’Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione;
- 3) di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale;
- 4) di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della

pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;

5) di trasmettere la presente determina, altresì, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Francesca Rocchetti

IL DIRETTORE
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE
Dott. Gabriele Colombo

- ALLEGATI -

Schema di convenzione con l'Università degli Studi di Macerata.

SCHEMA DI CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 del 25 marzo 1998)

Tra

L'Università degli Studi di Macerata con sede legale in Macerata, Via Crescimbeni, 30-32, Macerata, cap 62100, codice fiscale 00177050432 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Luigi Lacchè, nato a Macerata, il 13.1.1963

e

L'Area Vasta n. 2 dell'ASUR, con sede legale in Ancona, via Oberdan n. 2 e sede amministrativa a Fabriano (AN), Via Turati n. 51, Partita Iva e Codice Fiscale 02175860424, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dall'Ing. Maurizio Bevilacqua, nato ad Ancona (AN) il 19/8/1959 nella qualità di Direttore dell'Area Vasta n. 2

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

1. In conformità alla disciplina di legge vigente il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
2. Al fine di consentire le attività di tirocinio e di orientamento, il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti e laureati dell'Università che frequentano dottorati di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, individuati di volta in volta e secondo la disponibilità dei Servizi interessati, i cui Responsabili dovranno essere previamente interpellati dall'Università.

Articolo 2 – Modalità di svolgimento del tirocinio

1. L'attività di formazione ed orientamento svolta nel periodo di tirocinio è verificata da un tutor, responsabile didattico-organizzativo, designato dal soggetto promotore e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.

2. Per ogni studente che svolge la propria attività di tirocinio è predisposto un progetto formativo e di orientamento, concordato tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, completo delle seguenti informazioni:

- nominativo del tirocinante;
- nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Articolo 3 – Obblighi del tirocinante

1. Per tutta la durata del tirocinio, lo studente è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4 – Obblighi del promotore (Università)

1. Il soggetto promotore provvede alla copertura assicurativa dello studente sia per la parte inerente gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL che per la responsabilità civile. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente in materia, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore è altresì tenuto ad assicurare il tempestivo invio del progetto formativo, di cui al precedente articolo 2, alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Articolo 5 – Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante assicura e favorisce l'accesso del tirocinante ai luoghi di lavoro e la piena partecipazione alle attività; in materia di sicurezza sul lavoro il soggetto ospitante equipara i tirocinanti ai propri lavoratori dipendenti.

Articolo 6 – Copie, imposta di bollo e registrazione

1. Il presente atto è redatto in duplice esemplare ad effetto unico, soggetto all'imposta di bollo solo nel caso in cui controparte non sia un'amministrazione dello Stato; le spese di registrazione seguono la regola della registrazione in caso d'uso.

Articolo 7 - Durata

1. La presente convenzione ha durata di cinque anni dalla data della ultima sottoscrizione, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuno dei contraenti, senza oneri, da esercitarsi in forma scritta trasmessa a mezzo PEC ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento.

Timbro e firma per il **soggetto promotore**

Data e luogo della sottoscrizione

Timbro e firma per il **soggetto ospitante**

Data e luogo della sottoscrizione
